


N. 00070/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00130/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2016, proposto da:

Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De Flaviis in Pescara, Ufficio Legale Comune;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

nei confronti di

De Natura S.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 4646 del 5 aprile 2016 con il quale la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo ha ordinato al

Comune ricorrente la sospensione dei lavori di abbattimento dei pini in corso a Pescara in viale Regina Margherita; di ogni altro atto connesso, prodromico e consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento danni derivanti dalla suddetta sospensione lavori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Marco De Flaviis per il Comune ricorrente, l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;

Considerato che, a fronte delle documentate esigenze connesse alla pubblica e privata incolumità addotte e provate dal Comune resistente, il provvedimento della Soprintendenza appare *prima facie* soprassessorio, perplessivo, e non dettagliatamente motivato, oltre che recessivo sul piano degli interessi tutelati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare, nel senso di consentire il taglio delle sole piante in relazione alle quali è accertato il pericolo immediato e

urgente per la privata e pubblica incolumità, e fatta salva la loro sostituzione con altre piante di caratteristiche adeguate da concordare con la medesima Soprintendenza.

Fissa l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 7 ottobre 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglino, Consigliere

Massimiliano Ballorini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)